

D.M. 25 novembre 1994 (1).

Criteri prioritari per l'individuazione dei progetti da ammettere a finanziamento ai sensi del regolamento CEE n. 2080/93 recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca (1/circ).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1994, n. 283.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:- Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali: Circ.30 aprile 1996, n. 60806; Circ. 28 giugno 1996, n. 601168; Circ.21 gennaio 1997, n. 60180; Circ. 12 maggio 1997, n. 6236112;Circ. 23 maggio 1997, n. 601254; - Ministero per le politiche agricole: Circ. 26 giugno 1997, n.60128.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento CEE n. 2080/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n.2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP);

Visto il regolamento CEE n. 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti;

Vista la circolare di questo Ministero n. 60477 in data 17 giugno 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 1994, con la quale sono stabilite le modalità di presentazione dei progetti rientranti nel campo di applicazione dei citati regolamenti;

Considerato che occorre provvedere a predeterminare - nel rispetto delle norme regolamentari comunitarie ed in sintonia con le esigenze nazionali concernenti il comparto ittico definite nel piano settoriale in corso di approvazione - i criteri prioritari che devono presiedere alla individuazione dei progetti da ammettere a finanziamento nell'ambito di ciascuna delle misure che compongono il ventaglio tipologico degli interventi strutturali ammissibili;

Visti i pareri favorevoli del comitato dei finanziamenti ex art.23 della legge n. 41/1982, modificata dalla legge n. 165/1992, reso nelle riunioni del 20 e del 24 ottobre 1994 e della commissione consultiva centrale della pesca marittima, reso nella riunione dell'11 ottobre 1994;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art. 12;

Decreta:

1. Programmi operativi.

1. Ai fini dell'inserimento nei programmi operativi i progetti concernenti gli interventi di sostegno in favore delle iniziative strutturali rientranti nel campo di applicazione del regolamento CEE n. 2080/93 vengono graduati - in sede istruttoria anche ai fini della loro ammissibilità - secondo i criteri prioritari individuati negli articoli seguenti per ciascuna misura di intervento.

2. Arresto definitivo di navi da pesca.

1. I criteri applicabili sono stabiliti nel regolamento in materia di arresto definitivo delle navi da pesca, approvato con decreto ministeriale 14 ottobre 1994, n. 611 (2).

(2) Riportato al n. B/XCIV.

3. Riorientamento: associazione temporanea di impresa societaria mista.

1. A) Iniziative per le quali sono utilizzati motopescherecci di più elevato tonnellaggio.

B) Iniziative per le quali sono utilizzati motopescherecci di maggiore età.

C) Iniziative che offrono sufficienti garanzie dal punto di vista politico-economico con riferimento alle indicazioni fornite al riguardo dalla Unione europea.

D) Iniziative per le quali sono utilizzati motopescherecci non ammessi in precedenza ai benefici comunitari per ammodernamento o costruzione.

2. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie prioritarie sopradescritte sono prioritariamente considerate le iniziative che prevedono la cattura di risorse non oggetto di pesca abituale da parte della flotta italiana.

4. Costruzioni di motopescherecci.

1. A) Progetti che riguardano nuove costruzioni in sostituzione di pescherecci perduti accidentalmente e a seguito di naufragio nei tre anni anteriori alla presentazione della domanda.

B) Progetti di riconversione della pesca a strascico, traino pelagico, turbosoffiante e spadare ad altri sistemi di pesca.

C) Progetti con offerta di ritiro di tonnellaggio superiore a quella prevista (la previsione non si applica per la costruzione di unità fino a 10 TSL ovvero di turbosoffiante tipo).

D) Progetti con offerta di ritiro di naviglio più vetusto.

2. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie sopra descritte sono prioritariamente considerate le iniziative:

A) che ineriscono a segmenti della flotta che presentano capacità rispetto agli obiettivi del POP in ottemperanza dei relativi programmi settoriali;

B) che siano presentate da chi sia proprietario dell'unità di pesca offerta in demolizione da oltre tre anni;

C) per le quali sia richiesta la demolizione dell'imbarcazione offerta in ritiro;

D) che siano presentate da imprese iscritte nei compartimenti della Sardegna nei limiti del plafond determinato ai sensi del Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura.

5. Ammodernamento dei motopescherecci.

1. A) Progetti che comportano riconversione dei sistemi «strascico» e «reti da posta derivanti» (spadare) in altri sistemi di pesca.

B) Unità destinate ad esercitare la pesca al di fuori del Mar Mediterraneo.

C) Unità che esercitano la pesca con sistemi diversi dallo strascico, volante, draga idraulica, rete da posta derivante, nonché circuizione e palangari per la pesca del tonno (3).

D) Unità che esercitano la pesca con i sistemi indicati alla lettera c) (3).

2. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie prioritarie sopradescritte, le iniziative sono ordinate in base ai seguenti criteri:

A.1) ammodernamento di imbarcazioni da 11 a 30 anni di età;

A.2) ammodernamento di imbarcazioni fino a 10 anni di età;

A.3) ammodernamento di imbarcazioni con oltre 30 anni di età;

B) ammodernamento di imbarcazioni iscritte nei compartimenti marittimi della Sardegna.

(3) Lettera così sostituita dall'art. 1, D.M. 31 luglio 1997 (Gazz. Uff. 22 settembre 1997, n. 221).

(3) Lettera così sostituita dall'art. 1, D.M. 31 luglio 1997 (Gazz. Uff. 22 settembre 1997, n. 221).

6. Acquacoltura. - 1. Consolidamento della produzione:

A) adeguamento delle tecnologie, ivi comprese quelle finalizzate alla compatibilità ambientale;

B) produzione di specie innovative;

C) progetti di più elevato interesse sotto il profilo occupazionale.

2. Sviluppo di attività innovative:

A) integrazione o riconversione dell'attività di pesca;

B) produzione di specie innovative;

C) progetti di più elevato interesse sotto il profilo occupazionale.

3. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 le iniziative sono prioritariamente considerate in base ai seguenti criteri:

A) costo del progetto (priorità alle iniziative con spesa di investimento massima di 3.500 milioni e 4.000 milioni per quelle che prevedono la realizzazione di unità di riproduzione);

B) redditività dell'impianto;

C) possesso della concessione edilizia o demaniale (di quest'ultima è considerata equipollente l'anticipata occupazione).

7. Attrezzature dei porti di pesca.

1. A) Miglioramento delle strutture e delle attrezzature finalizzate ad aumentare la sicurezza nelle operazioni di imbarco e sbarco.
B) Strutture ed attrezzature per la conservazione e la lavorazione dei prodotti ittici.
C) Strutture ausiliarie all'attività delle unità di pesca (rifornimento ghiaccio, acqua e carburante).
D) Magazzini per le attrezzature della pesca.
E) Interventi sulle attrezzature cantieristiche per migliorare il servizio offerto alla marineria.
2. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie prioritarie sopra descritte, le iniziative sono ordinate in base ai seguenti criteri:
A) iniziative presentate da enti locali;
B) iniziative localizzate ove le marinerie pescherecce sono più numerose;
C) iniziative localizzate in zone portuali carenti di attrezzature.

8. Impianti per la trasformazione e la commercializzazione.

1. Realizzazione di nuovi impianti:
A) iniziative finalizzate alla integrazione dell'attività produttiva;
B) iniziative la cui produzione venga prevalentemente destinata ai mercati esteri per contribuire alla riduzione del deficit della bilancia dei pagamenti;
C) iniziative che rivestono particolari aspetti occupazionali;
D) iniziative che introducono in maniera significativa adeguamenti tecnologici atti a razionalizzare i processi produttivi.
2. Ammodernamento degli impianti esistenti:
A) interventi volti ad adeguare gli impianti ai requisiti normativi igienico-sanitari;
B) aggiornamento tecnologico per migliorare la competitività ed incrementare il valore aggiunto;
C) informatizzazione dei sistemi distributivi ed introduzione di procedure automatiche per l'accertamento del controllo di qualità nei processi produttivi.